

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2171

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE E AD INTERIM DEL BILANCIO
(VANONI)

Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, della birra, e precisazione del trattamento fiscale del melasso

Presentato alla Presidenza l'8 settembre 1951

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il decreto-legge, che viene sottoposto all'approvazione del Parlamento, concerne alcuni limitati inasprimenti fiscali, in materia d'imposte di fabbricazione, che appaiono possibili e necessari per acquisire all'Erario nuove maggiori entrate al fine di coprire i maggiori oneri dello Stato.

Si passa ad illustrare brevemente i punti principali del provvedimento.

Con il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, che ha avuto principalmente la finalità di favorire la distillazione del vino, si è fra l'altro apportato un lieve aumento di lire 2000 all'ettolitro anidro nella aliquota di imposta di fabbricazione sugli spiriti, allo scopo di compensare l'Erario della perdita che sarebbe derivata dalle agevolzze accordate per la distillazione del vino.

Sembra che, ferma restando la differenziazione del trattamento fiscale stabilito, per gli spiriti delle diverse provenienze, con il citato decreto-legge, si possa ora, come in effetti si fa con l'articolo 1, elevare l'aliquota base dell'imposta da lire 32.000 a lire 40.000 e cioè a 24,5 volte quella vigente anteguerra, esclusi i diritti erariali.

Si può prevedere che l'aumento di introito, si aggirerà intorno ai miliardi 2,5 per ogni esercizio finanziario.

Con l'articolo 2 si è introdotta una importante precisazione nelle disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, intesa a reprimere la frode, dovuta esclusivamente alla pervicace tendenza a frodare di alcuni produttori e commercianti di vino e distillatori, attuata con l'aggiunta al vino genuino di fermentati di frutta.

In base ai numerosi risultati analitici ottenuti può stabilirsi che nel vino genuino non si raggiungono mai i 15 milligrammi di sorbite per ogni cento centimetri cubi e che, pertanto, quando dall'analisi dei campioni di una determinata materia prima alcoolica si rileva la presenza di un quantitativo di sorbite superiore a quello indicato, la materia prima stessa è da ritenere costituita, quanto meno, da miscele contenenti fermentati di frutta. Con ciò si dà anche ai distillatori il mezzo di premunirsi nei confronti dei fornitori poco scrupolosi delle materie prime alcooliche destinate alla distillazione.

L'articolo 3 chiarisce che i benefici previsti dal decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142,

per gli spiriti di vino accantonati e destinati ad essere estratti in quote uguali in quattro anni successivi e per quelli impiegati nella produzione di vermut e marsala nonché per le acquaviti di vino immagazzinate per l'invecchiamento, si applicano sulla base della nuova aliquota d'imposta.

L'articolo 4 adegua, alla nuova aliquota, le misure ridotte di imposta a cui vengono sottoposti gli spiriti delle varie provenienze impiegati nella fabbricazione dell'aceto.

Con l'articolo 5 si rende più semplice e più favorevole nei confronti dell'industria liquoristica nazionale, che lavora con il regime dei magazzini assimilati ai doganali, il calcolo dei cali di preparazione e di quelli naturali di giacenza per i quali già il regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, aveva accordato lo sgravio dei tributi.

. . .

L'ultimo aumento d'imposta di fabbricazione sulla birra è stato fatto con il decreto legislativo 20 dicembre 1948, n. 1427, elevando l'aliquota da lire 150 a lire 250 per ogni ettolitro di mosto e per ogni grado saccarometrico.

Con l'articolo 6 del nuovo provvedimento si propone di elevare l'aliquota stessa a lire 300 con che essa verrà a corrispondere esattamente a 50 volte quella vigente anteguerra.

L'aggravio di lire 5,50 all'incirca per ogni litro non potrà certamente causare una contrazione sensibile nel consumo della birra e pertanto si può prevedere che l'aumento di gettito non sarà inferiore a 700 milioni.

Con l'occasione, con l'articolo 7 viene sostituito l'articolo 5 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924.

Il citato articolo del testo unico non prevede, e non poteva prevedere, che il melasso che abbia meno di 63 di coefficiente di purezza (percentuale di zucchero nella sostanza

secca) potesse essere messo in commercio, con destinazione ad usi commestibili, senza essere prima sottoposto ad alcuna rilavorazione.

Ciò invece si sta verificando in misura sempre più diffusa in questi ultimi tempi specialmente per il melasso di canna. Ferma restando quindi la esenzione da ogni imposta quando il prodotto venga impiegato in usi industriali o per l'alimentazione del bestiame, si stabilisce che il melasso, quando venga invece destinato all'alimentazione umana, è soggetto ad una imposta di lire 4400 per quintale, corrispondente alla metà circa di quella vigente per lo zucchero di seconda classe, tenuto presente che in un quintale di melasso vi sono intorno a 50 chilogrammi di zuccheri totali.

Seguono le consuete disposizioni per la denuncia delle giacenze di prodotti alcoolici (articolo 8) e di birra (articolo 9) già liberi da imposta per l'applicazione della maggiorazione d'imposta recata dal provvedimento, al fine di evitare indebiti guadagni, nonché le norme (articolo 10) per il pagamento della imposta stessa e le sanzioni (articolo 11) per chi ometta di presentare la richiesta denuncia o presenti denuncia inesatta o in ritardo.

Viene poi stabilito (articolo 12) il termine di novanta giorni a partire dal quale la restituzione dell'imposta sui prodotti alcoolici e sulla birra esportati verrà fatta con l'applicazione delle nuove aliquote.

Infine, con l'articolo 13 si abroga il numero II dell'articolo unico della legge 22 luglio 1939, n. 1096, che deve intendersi sostituito, come già in pratica si verifica, con l'articolo 38 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200.

Data la natura dei tributi variati, il provvedimento, come di consueto, è stato adottato con la procedura del decreto-legge.

Di esso si chiede ora la conversione in legge proponendo di approvare il seguente disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, della birra, e precisazione del trattamento fiscale del melasso.

Decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 206, dell'8 settembre 1951.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;
Visti i testi unici di legge per le imposte di fabbricazione sugli spiriti, sulla birra e sullo zucchero approvati con decreti Ministeriali 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;
Ritenute la necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale degli spiriti e della birra e di precisare il trattamento fiscale del melasso;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

SPIRITI

ART. 1.

L'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331, è sostituito come segue, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

« La imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcool etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite nella misura di lire 40.000 per ogni ettanidro alla temperatura di 15°56 del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite la imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcool etilico di prima categoria ».

ART. 2.

Fra il terz'ultimo e i due ultimi commi dell'articolo 2 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, è inserito il comma seguente:

« In ogni caso è considerato come proveniente da frutta, diverse dai datteri e dall'uva passa, l'alcool ricavato da vino o materie vinose che contengano più di 15 milligrammi di sorbite per cento centimetri cubi di vino o materia vinosa ».

ART. 3.

Agli spiriti ed acquaviti di vino accantonati a norma dell'articolo 3 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, alle acquaviti in invecchiamento a norma dei successivi articoli, 7, 8, 10, allo spirito di vino di cui all'articolo 17 dello stesso decreto-legge, e ad ogni altro spirito destinato alla produzione del vermut e del marsala i benefici fiscali stabiliti dalle norme in vigore si applicano sulla base della nuova aliquota d'imposta stabilita all'articolo 1 del presente decreto, fermi rimanendo gli abbuoni speciali di cui ai primi tre commi dell'articolo 2 del ripetuto decreto-legge.

ART. 4.

Per lo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto, l'imposta di fabbricazione è stabilita nelle seguenti misure:

1°) per gli spiriti di 1 ^a categoria, per ogni ettanidro	L.	10.000
2°) per gli spiriti di 2 ^a categoria, escluso lo spirito di vino, per ogni ettanidro	»	9.500
3°) per lo spirito di vino, per ogni ettanidro	»	2.500

Sullo spirito di 1^a categoria e su quello proveniente dalla frutta, impiegato nella fabbricazione dell'aceto, è dovuto anche il vigente diritto erariale.

Le nuove misure d'imposta stabilite col presente articolo sono dovute anche sugli spiriti esistenti e non ancora trasformati in aceto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli acetifici soggetti a vigilanza finanziaria, o viaggianti con destinazione a detti acetifici, previa detrazione della imposta eventualmente già pagata nella misura precedentemente in vigore.

ART. 5.

L'articolo 10 del regio decreto-legge 1^o marzo 1937, n. 226, è sostituito come appresso:

« Sui cali effettivi di alcole accertati nella preparazione e nell'invecchiamento dei liquori destinati al consumo interno, è accordato l'abbuono dell'imposta di fabbricazione ed eventualmente anche del diritto erariale, purché non superino le seguenti misure:

dopo il primo anno di invecchiamento il 6 per cento e dopo il secondo il 10 per cento del quantitativo di spirito impiegato nella preparazione del prodotto che è rimasto giacente dopo gli anzidetti periodi di tempo.

Sui cali eccedenti quelli complessivi sopra indicati è dovuto senz'altro il pagamento dei tributi ».

BIRRA

ART. 6.

L'articolo 1 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito in legge con la legge 18 febbraio 1949, n. 27, è sostituito dal seguente:

« La imposta di fabbricazione sulla birra è stabilita nella misura di lire 300 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato col saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento della imposta, a un decimo di grado.

Le frazioni di grado superiori ai 5 centesimi sono computate per un decimo di grado.

Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.

Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dai competenti Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerati come birra anche i suoi succedanei ».

MELASSO

ART. 7.

L'articolo 5 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924) è sostituito come segue:

« I melassi, sia di produzione nazionale che di produzione estera, quando hanno meno di 63 di coefficiente di purezza e vengono messi come tali in consumo, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni, per usi diversi dall'alimentazione umana sono esenti rispettivamente da imposta o da sovrimposta di fabbricazione.

Quando invece essi vengono messi in consumo per l'alimentazione umana sono soggetti alla imposta o alla sovrimposta di fabbricazione in ragione di lire 4.400 per quintale.

I melassi destinati all'alimentazione umana, senza ulteriore trasformazione, debbono viaggiare accompagnati da bolletta di cauzione per essere confezionati, sotto vigilanza finan-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ziaria, con spese a carico della ditta interessata, in recipienti di capacità non superiore a chilogrammi 1 portanti il nome della ditta confezionatrice, la sede dello stabilimento e le indicazioni della quantità e qualità del contenuto.

Lo zucchero estratto dai melassi con qualsiasi processo è soggetto alle aliquote normali di imposta di fabbricazione a seconda della sua classe.

Nessun rimborso è dovuto alle ditte ch^e, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano corrisposto una imposta sul melasso, con meno di 63 di coefficiente di purezza, destinato alla alimentazione umana».

APPLICAZIONE DEGLI AUMENTI D'IMPOSTA

ART. 8.

L'aumento dell'imposta sugli spiriti, di cui al precedente articolo 1 si applica, oltre che sui prodotti (spiriti e prodotti con essi fabbricati) gravati d'imposta esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei magazzini e depositi fiduciari dei fabbricanti o commercianti o comunque viaggianti in cauzione, nonché sui prodotti di provenienza estera, esistenti alla data predetta in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria permanente, o in altri magazzini o depositi fiduciari di qualsiasi specie, anche:

agli spiriti, estratti alcoolici, liquori, comprese le acquaviti, e profumerie alcooliche, liberi d'imposta, da chiunque detenuti, anche se viaggianti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quantità superiore a 100 litri idrati. A tal uopo i possessori di questi ultimi prodotti dovranno fare denuncia delle quantità possedute, anche se viaggianti, entro i primi cinque giorni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione anche tramite il più vicino Ufficio doganale o Comando delle Guardie di finanza.

ART. 9.

L'aumento dell'imposta e sovrimposta di confine derivante dall'applicazione della aliquota di cui al precedente articolo 6 si applica anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovi tuttora in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria permanente, nelle fabbriche produttrici e comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti.

A tale uopo il possessore della merce a norma del precedente comma dovrà fare denuncia delle quantità possedute entro cinque giorni successivi alla data suddetta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla Dogana secondo la rispettiva competenza.

Agli effetti della liquidazione della differenza d'imposta sulla birra esistente nella fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, sono accordate le seguenti detrazioni sul volume effettivamente accertato del liquido:

- a) 17,50 per cento per il mosto di birra in corso di accertamento;
- b) 16,50 per cento per il mosto di birra in fase di fermentazione primaria;
- c) 13 per cento per la birra in fase di fermentazione secondaria;
- d) 10 per cento per la birra in recipienti di deposito dopo la fermentazione secondaria e prima della filtrazione o decantazione;
- e) 8 per cento sulla-birra già filtrata o decantata ma non ancora messa in fusti o bottiglie per il consumo;
- f) 3 per cento sulla birra contenuta in fusti o bottiglie per il consumo.

SANZIONI E TERMINE PER IL PAGAMENTO DELL'AUMENTO DELL'IMPOSTA

ART. 10.

La maggiore imposta dovuta in base ai precedenti articoli 8 e 9 del presente decreto deve essere versata alla competente Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 per cento. Detta indennità è ridotta al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

ART. 11.

Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui ai precedenti articoli 8 e 9 o presenti denuncia inesatta o in ritardo, è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai primi cinque giorni previsti nei citati articoli 8 e 9.

SPIRITI E BIRRA
RESTITUZIONE D'IMPOSTA SUI PRODOTTI ESPORTATI

ART. 12.

Le restituzioni d'imposta spettanti, nei casi previsti dalle norme in vigore, in materia d'imposta di fabbricazione sugli spiriti e sulla birra, per i prodotti esportati all'estero, saranno accordate in base alle aliquote d'imposta stabilite dal presente decreto, per le esportazioni effettuate a partire dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto.

Tuttavia anche entro tale termine la restituzione della imposta per la birra esportata all'estero potrà essere fatta in base alla nuova aliquota, quando alla domanda di restituzione sia allegato un certificato del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante che trattasi di prodotto che abbia assolto la nuova misura d'imposta prevista dal presente decreto.

ART. 13.

È soppresso il numero II dell'articolo unico della legge 22 luglio 1939, n. 1096. La infrazione ivi prevista è punita a termini dell'articolo 38 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge con la legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 14.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gressoney, addì 8 settembre 1951.

EINAUDI

PICCIONI — VANONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI